



LIFE12 NAT/IT/000818

Conservazione e recupero delle praterie xero-termiche della Valle di Susa mediante la gestione pastorale

Azione D3 ***Final Report***

ALLEGATO ALL D3 06

ANNEX ALL D3 06

Statuto dell'Associazione Fondiaria "Paradiso"

Statute of the "Paradiso" Land Association



STATUTO ASSOCIAZIONE FONDIARIA

Articolo 1 Denominazione sede

1. E' costituita l' associazione fondiaria denominata **Paradiso** che in seguito sarà denominata Paradiso
2. L' associazione ha sede in Piazza Giulio Bolaffi 1 - Mompantero (TO)

Articolo 2 Principi



1. L'associazione è apolitica e apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti in modo personale e spontaneo (salvo il rimborso delle spese anticipato dal socio in nome e per conto dell'associazione).
2. La durata dell' associazione è illimitata.

Articolo 3 Scopi e finalità

1. L'associazione non ha fini di lucro, raggruppa i proprietari dei terreni con destinazione agricola, boschiva o pastorale ed è finalizzata allo sfruttamento e al mantenimento del territorio, con lo scopo specifico di valorizzare i terreni della zona, evitandone il progressivo abbandono, e di proteggere e migliorare il territorio e l'ambiente.
2. Per attuare tale gestione l'associazione può concedere in uso i terreni ai membri dell'associazione, ovvero a soggetti terzi, i quali si impegnino a valorizzare la gestione dei terreni stessi, il loro mantenimento e la produttività, secondo contratti appropriati e regolarmente sottoscritti a garanzia dei reciproci impegni.
3. Allo scopo del miglioramento dei fondi e alla loro fruibilità, l'associazione svolge azioni volte al mantenimento delle strade

vicinali, interpoderali e dei sentieri, azioni necessarie alla sicurezza idrogeologica e alla prevenzione degli incendi boschivi e, in generale, tutte le azioni volte al miglioramento delle potenzialità produttive dei terreni (creare e mantenere le strade e i sentieri d'accesso ai vari terreni, la realizzazione e il mantenimento delle opere idriche necessarie alle esigenze di abbeverata degli animali e/o al buon funzionamento e al mantenimento dell'irrigazione dei fondi).

4. L'associazione disciplina l'utilizzazione dei fondi stessi secondo le indicazioni di un piano di gestione, e tutela i diritti dei proprietari (come il diritto di legnatico)
5. L'associazione si impegna a non concedere le proprietà conferite dai soci ad aziende venatorie di qualsiasi tipo e natura

Articolo 4 **Associati**

1. Possono aderire all'associazione oltre i fondatori, i proprietari dei terreni situati nel comune di Mompantero che dichiarano di accettare lo statuto ed hanno facoltà di operare per il conseguimento degli obiettivi associativi. Gli aderenti hanno tutti parità di diritti e di doveri.
2. Le superfici conferite all'associazione fondiaria **NON SONO USUCAPIBILI** e la relativa proprietà è e resta del conferente e dei suoi eredi.

Articolo 5 **Criteri di ammissione e esclusione degli associati**

1. Chiunque intenda acquisire la qualifica di associato dovrà presentare apposita domanda compilando la scheda di adesione che sarà approvata dal Consiglio Direttivo.

Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'associazione. Spetta al Consiglio Direttivo rilevare l'esistenza dei requisiti per l'acquisizione della qualifica di associato e deliberarne l'ammissione.

Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

2. Gli aderenti cessano di appartenere all'associazione per i seguenti motivi:

- decesso o estinzione del soggetto giuridico conferente i terreni;
- dimissioni volontarie;
- comportamento contrastante con gli scopi statuari, in osservanza delle disposizioni dello Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui l'associato svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione;
- l'espulsione viene deliberata da Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro 30 giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea degli associati.

Articolo 6

Diritti e Doveri degli associati

1. Gli associati hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell'associazione.
2. Tutti gli associati hanno diritto:
 - di partecipare alle assemblee e di votare direttamente o per delega;
 - di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
 - di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
 - di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
 - di ritirare i terreni conferiti (secondo tempi e modalità stabiliti dall'associazione e secondo modalità del regolamento contrattuale con i gestori)
3. Gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.
4. Le prestazioni fornite dagli aderenti per il buon funzionamento dell'associazione sono effettuate in modo personale, spontaneo e a titolo gratuito e non possono essere retribuite. Agli aderenti possono essere rimborsate solo le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea.

Articolo 7

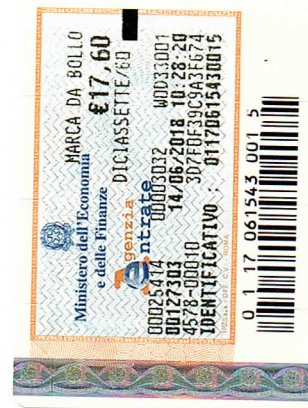
Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio è costituito da beni immobili ed eventualmente mobili conferiti all'atto della costituzione.
2. L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi di privati;
 - contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche e religiose;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività economiche marginali svolte sul territorio dell'associazione (di cui al D.M. del 25/05/1995);
 - rendite di beni mobili e immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo;
3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito e/o banco postale stabilito dal Consiglio Direttivo.
4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme del Presidente e/o del Segretario (o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).
5. E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del patrimonio.

Articolo 8

Organi sociali dell'associazione

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - L'assemblea;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Revisore dei conti;
2. Tutte le cariche dell'associazione sono gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere riconfermate.
3. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.



Articolo 9

Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati.
2. L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'associazione e in caso di sua assenza l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Segretario dell'associazione ha il compito di stendere il verbale dell'assemblea. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.
3. La convocazione è fatta in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo degli associati. In tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

La convocazione avviene tramite avviso scritto contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno 7 giorni prima anche tramite strumenti telematici.
5. L'assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo;
 - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.
6. L'assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.
 7. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.
 8. Ciascun associato può essere portatore di una sola delega.
 9. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto come previsto dall' articolo 17.
 10. I compiti dell'assemblea sono:
 - eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
 - approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il piano di gestione;
 - approvare il bilancio di previsione;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;
 - deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'associazione;
 - decidere in via definitiva sull'espulsione di un associato;
 - ratificare i regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;
 - approvare il trasferimento della sede legale dell'associazione;
 - nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni acquisiti dell'associazione nella sua attività (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell'organizzazione) e alla restituzione delle superfici conferite ai legittimi proprietari originali o loro eredi.
 11. Le deliberazioni dell'assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'articolo 13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea degli associati ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove componenti. Uno di questi spetta di diritto al Sindaco del Comune di Mompantero o ad un suo delegato.
Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
2. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente, un Vice Presidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo con voto unanime dei consiglieri, ha la facoltà di nominare massimo due consiglieri esterni all'associazione, al fine di accrescere e migliorare la funzionalità dell'associazione stessa.
4. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. (Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti con voto consultivo).
5. Competenze del Consiglio Direttivo:
 - fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - sottoporre all'approvazione dell'assemblea il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo entro la fine del mese di Aprile successivo dell'anno interessato;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario;
 - accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
 - ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

- redigere regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'assemblea;
 - assumere o stipulare contratti di collaborazione con il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
6. Il consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione.
 7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi del Art.13 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'associazione a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Articolo 11

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.
2. il Presidente:
 - ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
 - è autorizzato ad eseguire incassi ed accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati rilasciandone liberatorie quietanze;
 - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria e Amministrativa.

Articolo 12

Integrazione del Consiglio Direttivo e sostituzione del Presidente

1. In caso di cessazione della carica o dimissione di uno dei suoi componenti, il Consiglio Direttivo provvede alla relativa sostituzione

facendo ricorso al primo dei candidati alla carica di consigliere risultato non eletto; ove non fosse possibile fare ricorso a tale modalità il consiglio provvederà alla sostituzione con nuova elezione da parte dell'assemblea dei soci aderenti che sarà convocata entro tre mesi.

2. In caso di cessazione della carica o dimissione del presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente (o, in sua mancanza, dal Consigliere più anziano), sino alla convocazione del primo Consiglio Direttivo che provvederà alla nomina del nuovo Presidente

Articolo 13 Il Segretario



1. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri un Segretario che svolge compiti di natura amministrativa ed organizzativa con delega all'emissione di mandati di pagamento per conto dell'associazione e con autorizzazione a ricevere pagamenti e fondi destinati alla stessa.
2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei verbali, dei libri, dei bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli organi di cui al presente Statuto.

Articolo 14 Il Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dall'assemblea, anche tra i non soci.
2. Il Collegio dei revisori può essere minimo di due massimo di tre membri.
3. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei revisori dei conti svolge le seguenti funzioni:
 - verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;

- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'assemblea;
- redazione della relazione annuale al rendiconto consuntivo e su presentazione all'assemblea

Articolo 15

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea che li approva a norma di legge.
2. Il bilancio preventivo è lo strumento di programmazione economica e sociale dell'associazione.
3. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese rendicontate con relativi giustificativi. E' composto dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale ed è costruito sulla base dei principi di trasparenza ed efficacia. Il rendiconto economico contiene le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno solare.
4. L'esercizio finanziario decorre dal 01 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.

Articolo 16

Modifiche dello Statuto

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o dal almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con voti pari almeno della metà più uno degli iscritti.

Articolo 17

Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con voti pari almeno alla metà più uno degli iscritti all'assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
2. Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'Associazione può altresì avvenire in caso in cui viene a mancare un numero adeguato di membri del Consiglio Direttivo e non si trovi il modo di riunire la metà più uno dell'assemblea dopo almeno due convocazioni della stessa.
3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci.

Articolo 18

Norme di rinvio



Per quanto non previsto dal presente Statuto, dai regolamenti interni, dalle disposizioni e dagli altri atti emessi dagli organi competenti, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia di associazione.

Mompantero, li 05/05/2018

Letto, firmato e sottoscritto
I soci fondatori :

Bianco Silvio Quorile

Giuseppe Claudio
Giovanni Walter
Marco Florio

Piero Tovo
Giancarlo
Capri Isidoro